

## CONVENZIONE QUADRO TRA

Il **Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi** dell'Università degli Studi del Sannio – **DEMM**, C.F. e P. IVA 01114010620, nella persona del Direttore e legale rappresentante Prof. Gaetano Natullo, nato a Napoli il 6 giugno 1961, C.F. NTLGTN61H06F839Q, domiciliato per la carica presso la sede legale in Benevento, alla Piazza Arechi II (Palazzo De Simone), autorizzato a firmare il presente atto (da ora in poi anche semplicemente indicato come “Dipartimento DEMM”)

### E

l'**Ordine degli Avvocati di Benevento**, Codice Fiscale 80003270628, con sede in Benevento al Viale Raffaele De Caro, 7, nella persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Stefania Pavone, nata a Benevento il 05/091966, autorizzato a firmare il presente atto (da ora in poi anche semplicemente indicato come “Ordine”)

### PREMESSO

- che l'Ordine degli Avvocati di Benevento, ai sensi della normativa vigente, promuove, organizza e regola la formazione professionale continua e obbligatoria dei propri iscritti, vigilando sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;
- che il Dipartimento DEMM – ospitando nella sua offerta formativa il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nonché altri Corsi di Laurea (sia triennale sia magistrale) nei quali sono erogati insegnamenti dell'area giuridica – promuove, cura e coordina le attività didattiche nel campo della cultura giuridica e le connesse attività di ricerca dei docenti e ricercatori che ne fanno parte;
- che il Dipartimento DEMM, conformemente alle previsioni legislative, sub-legislative, statutarie e regolamentari che governano, in generale, l'azione del sistema universitario e, in particolare, quella dell'Università degli Studi del Sannio, e in sintonia con le linee d'azione previste dal Piano Strategico Integrato 2022-2024, approvato dai competenti organi accademici, tra le sue finalità istituzionali annovera, oltre alle attività Didattica e di Ricerca, anche quella di “Terza Missione”, che – tra le altre cose – comprende come parte saliente la promozione della cultura nel territorio di riferimento e il trasferimento delle conoscenze alle istituzioni e agli altri stakeholder in esso operanti, ivi inclusa la collaborazione con gli Ordini professionali nello svolgimento delle attività di formazione continua;
- che è interesse comune del Dipartimento DEMM e dell'Ordine cooperare alla progettazione e attuazione di attività di formazione e, più ampiamente, di ricerca e divulgazione nei campi d'interesse delle scienze giuridiche e della professione forense;
- tutto ciò premesso

**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**Art. 1** – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2** – La presente convenzione-quadro ha per oggetto i rapporti di cooperazione tra il Dipartimento DEMM e l’Ordine degli Avvocati di Benevento per la realizzazione – nei campi di interesse delle scienze giuridiche e della professione forense – di corsi di formazione, lezioni, incontri di studio, attività seminari e di approfondimento, di ricerca e di divulgazione, incluse eventuali iniziative editoriali.

**Art. 3** – Le suddette attività – sia per gli aspetti scientifico-professionali sia per quelli logistici – saranno progettate congiuntamente dal Dipartimento DEMM e dall’Ordine e svolte, a seconda degli argomenti e del tipo di iniziativa, con Professori, Ricercatori e altri studiosi facenti capo all’Università degli Studi del Sannio o ad altri Atenei e Istituzioni scientifiche, nonché con esponenti dell’Avvocatura (appartenenti al Foro di Benevento o ad altro Ordine) e delle altre Professioni, nonché della Magistratura e di altre Istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere.

**Art. 4** – Le attività oggetto della presente convenzione potranno svolgersi sia nelle strutture di Unisannio che in altre strutture.

Nel primo caso, l’Amministrazione universitaria si riserva, di volta in volta e in relazione alle modalità di svolgimento dell’iniziativa, di chiedere eventualmente all’Ordine un contributo alle spese. Laddove, invece, l’iniziativa fosse localizzata in altre strutture, la disponibilità di queste sarà fornita a esclusiva cura e spese dell’Ordine, che provvederà anche alle necessarie coperture assicurative.

Il personale dei due Enti che si rechi presso le strutture dell’altro Ente o presso strutture esterne si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti. Ciascuna delle parti contraenti si farà autonomamente carico degli eventuali danni subiti dal proprio personale e dai propri beni in occasione dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

**Art. 5** – Nel caso in cui le iniziative da svolgere imponessero la necessità di regolare più minutamente aspetti finanziari (si pensi, per es., a corsi di formazione a pagamento o ad iniziative editoriali) o logistico-organizzativi di particolare rilevanza o complessità, le parti daranno vita ad apposite convenzioni integrativo-attuative della presente convenzione quadro.

In caso contrario, le singole iniziative potranno essere direttamente svolte sulla base della presente convenzione, e tutti gli aspetti scientifici e organizzativi potranno essere definiti di comune accordo tra le parti in modo informale o mediante semplice scambio di email tra il Direttore del Dipartimento DEMM o suo delegato e il Presidente dell’Ordine o suo delegato.

**Art. 6** – L’Ordine prende atto che le attività formative svolte in esecuzione della presente convenzione rientrano tra le attività di “terza missione” del Dipartimento DEMM e sono sottoposte a monitoraggio dagli organi preposti istituzionalmente al controllo e alla valutazione delle performance degli Atenei. L’Ordine si obbliga, pertanto, ad accreditare ufficialmente tali iniziative ai fini dell’attribuzione ai propri iscritti dei crediti formativi previsti dalla legislazione vigente, a

registrare formalmente gli iscritti che parteciperanno alle iniziative e a dare comunicazione ufficiale al Dipartimento DEMM del numero dei partecipanti.

**Art. 7** – I risultati delle attività realizzate in forza del presente accordo saranno di proprietà comune, ferma l'applicazione della normativa in materia di opere dell'ingegno e di brevetti.

**Art. 8** – La presente convenzione avrà efficacia biennale, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Essa si rinnoverà tacitamente di biennio in biennio, in mancanza di disdetta, che dovrà essere esercitata con pec almeno un mese prima della scadenza.  
Resta salvo il diritto di entrambe le parti di recedere liberamente dalla presente convenzione con preavviso di almeno trenta giorni.

**Art. 9** – Le parti concordano di definire prioritariamente in via bonaria ogni divergenza relativa alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione.  
Nel caso di impossibilità di definizione bonaria, la competenza a decidere di ogni controversia nascente dal presente accordo spetterà in via esclusiva al Tribunale di Benevento.

**Art. 10** – Le eventuali spese di registrazione e di bollo sono a carico dell'Ordine.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente atto consta di n° 3 pagine fin qui.